



**REGOLAMENTO PER IL CALCOLO DEL COMPENSO PER I REVISORI  
LEGALI ELETTI NEI COLLEGI SINDACALI O INCARICATI DEL  
CONTROLLO LEGALE DEI CONTI NELLE SOCIETA' COOPERATIVE  
E LORO CONTROLLATE**

**PROPOSTA ELABORATA DA AIRCES  
e presentato alle Centrali Nazionali del Movimento Cooperativo  
convenzionate**

**Approvato dal Consiglio Direttivo di AIRCES del 11/10/2010  
e sottoposto a consultazione dei soci dal 1/11/2010 al 15/1/2011**

**TARIFFARIO IN VIGORE DAL 1° FEBBRAIO 2011**

## ***REGOLAMENTO PER IL CALCOLO DEL COMPENSO PER I REVISORI LEGALI ELETTI NEI COLLEGI SINDACALI DELLE COOPERATIVE***

### **PREMESSA**

AIRCES ha tra i suoi scopi l'attuazione di una strategia di qualificazione dei Collegi Sindacali e degli Organi di Controllo delle Cooperative e delle Strutture del Terzo Settore.

In quest'ottica, il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha formulato un articolato programma di progetti finalizzati a fornire agli Associati nuovi strumenti e punti di riferimento più certi: tra questi il Regolamento per il calcolo dei compensi per i Professionisti eletti nei Collegi Sindacali con o senza incarico di controllo legale dei conti, ovvero nominati Revisori Legali, nelle Cooperative e/o nelle Società da esse controllate o collegate.

L'entrata in vigore del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 ha apportato sostanziali modifiche all'attività del Revisore Legale, fra le quali spiccano per la loro importanza la formazione continua ed il controllo di qualità che periodicamente verificherà l'operato dei Professionisti della Revisione.

In questo ambito viene evidenziato il controllo anche della congruità dei compensi pattuiti per lo svolgimento dell'attività di Revisore Legale.

AIRCES ha quindi elaborato un Regolamento tenendo conto delle peculiarità del ruolo dei Sindaci/Revisori nelle Cooperative, valutando come indispensabile la sussistenza di un compenso economico tangibile e congruo.

La statuizione di criteri generali per la definizione del compenso ha un duplice ordine di giustificazioni: da un lato si tratta di assicurare ai Sindaci/Revisori un parametro il più possibile oggettivo per non relegare la definizione del compenso a una contrattazione spesso imbarazzante con la Cooperativa e per costituire una base ragionevolmente congrua; dall'altro lato si vuole assicurare alle stesse Cooperative una corretta indicazione per riconoscere compensi equi ed omogenei.

In linea ancora più generale, si può affermare che l'obiettivo di fondo del Regolamento è di armonizzare il compenso con l'impegno dei Sindaci/Revisori e di stimolare questi ultimi ad espletare fattivamente l'incarico in Cooperativa.

Il regolamento si divide in tre parti:

TITOLO I - [NORME GENERALI](#), che reca i riferimenti comportamentali dei Sindaci/Revisori nei confronti delle Cooperative;

TITOLO II - [NORME PER IL CALCOLO DEL COMPENSO](#), in cui sono codificati i criteri per il computo economico del compenso;

TITOLO III - [NORME FINALI E TRANSITORIE](#), che dispone l'ambito di operatività del regolamento stesso.

Il Comitato Direttivo si impegna a discutere con la Presidenza delle Centrali Cooperative interessate questo regolamento per ottenerne l'accettazione ufficiale, nei modi consentiti dalle vigenti norme di legge.

## INDICE

### TITOLO I - NORME GENERALI

*art. 1 Obbligatorietà del compenso*

*art. 2 Composizione del compenso*

*art. 3 Limiti all'accettazione di incarichi*

### TITOLO II - NORME PER IL CALCOLO DEL COMPENSO

*art. 4 Retribuzione per l'attività di Collegio Sindacale*

*art. 4.1 Corrispettivi per l'attività di Controllo legale dei conti*

*art. 5 Indennità*

*art. 6 Rimborso delle spese*

*art. 7 Riscossione del compenso*

### TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE

*art. 8 Deroghe alle disposizioni del Titolo II*

*art. 9 Applicabilità del regolamento*

*art. 10 Autorità di controllo*

**ALLEGATI:** TARIFFARIO COMPENSI PER ATTIVITA' DI COLLEGIO SINDACALE e  
PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI TEMPI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO ANNUALE  
DI REVISIONE LEGALE

\*\*\*\*\*

*Premessa: l'attività del Professionista componente del Collegio Sindacale e quella del Revisore Legale, dopo le recenti precisazioni espresse dal legislatore, devono essere considerate oggettivamente distinte. La prassi consolidata, inoltre, prevede che la valorizzazione dei compensi avvenga su differenti presupposti: la riparametrazione dei valori di bilancio per i compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale e la quantificazione del lavoro, espressa in termini temporali, per l'attività di revisione legale dei conti.*

*Per questo motivo AIRCES ritiene opportuno suddividere la regolamentazione dei compensi spettanti ai soggetti incaricati dell'attività di controllo presso le Società cooperative, prevedendone la quantificazione su basi parametrate ai valori di bilancio per i componenti del Collegio Sindacale, mentre i compensi prevedibili per l'attività di revisione legale verranno quantificati sulla base delle prevedibili ore di lavoro necessarie per il raggiungimento dell'espressione del giudizio sul bilancio d'esercizio.*

*In caso di conferimento al Collegio Sindacale anche dell'incarico di revisione legale, AIRCES ritiene opportuno che in sede di delibera relativa ai compensi, espressa dall'assemblea sociale, vengano distinte le due tipologie di attività, prevedendo, da un lato il compenso per i componenti del Collegio Sindacale e quello per il Presidente del Collegio per l'attività di controllo di legittimità ex art. 2403 del Codice Civile, e prevedendo altresì un compenso "unitario" per l'attività di revisione legale dei conti che verrà suddiviso fra i componenti del Collegio nelle modalità che gli stessi vorranno prevedere (indicativamente con riguardo al tempo impiegato da ogni singolo componente).*

\*\*\*\*\*

## **TITOLO I - NORME GENERALI**

\*\*\*\*\*

### *Art. 1 - Obbligatorietà del compenso*

1 - Il mandato conferito al Sindaco/Revisore é oneroso e questo regolamento reca le norme generali di riferimento per disciplinare i rapporti di natura economica tra Sindaco/Revisore e Società Cooperativa.

2 - La sussistenza del compenso ha ragioni di ordine deontologico e non può venire meno se non in casi eccezionali, motivati e documentati.

### *Art. 2 - Composizione del compenso*

Il Sindaco/Revisore, in relazione allo svolgimento dell'attività di organo di controllo, ha diritto ad un compenso composto da:

a) Onorario per l'attività di controllo.

b) Indennità per la partecipazione alla riunione degli organi sociali.

c) Rimborso delle spese sostenute per l'attività di controllo e per la partecipazione alla riunione degli organi sociali.

### *Art. 3 - Limiti all'accettazione di incarichi*

1 - Il Sindaco/Revisore, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2407 del Codice Civile, ha il dovere deontologico di non assumere incarichi esuberanti rispetto alle sue potenzialità e possibilità tecnico - organizzative.

2 - Al Sindaco/Revisore incombe inoltre l'obbligo deontologico di non assumere, in Cooperative e Società controllate e/o collegate, incarichi in numero tale da costituire una condizione di dipendenza economica da uno stesso mandante.

3 - Il Sindaco/Revisore non può esercitare attività consulenziale continuativa e remunerata nella stessa Cooperativa e/o Società in cui svolge attività di organo di controllo.

## **TITOLO II - NORME PER IL CALCOLO DEL COMPENSO**

### *Art. 4 – Retribuzione per l'attività di Collegio Sindacale*

1 – La retribuzione annuale é il compenso spettante al Sindaco per l'attività di controllo effettuata ai sensi dell'art. 2403 del Codice Civile.

2 – Per l'attività di Sindaco effettivo é commisurato a due elementi dell'ultimo bilancio depositato prima della nomina del Collegio Sindacale:

a.il totale dell'attivo patrimoniale;

b.il valore della produzione.

3 - L'onorario risulta dalla sommatoria di due componenti che derivano dall'applicazione di compensi proporzionali ai parametri indicati al punto precedente. Tali compensi proporzionali sono definiti per fasce secondo le indicazioni del tariffario allegato.

4 - Se il Revisore ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale, l'onorario é incrementato del 50%.

5 - L'onorario é relativo alla durata in carica di 12 mesi. Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio sociale, o di maggiore o minore permanenza nella carica per qualsiasi motivo, l'onorario sarà aumentato o diminuito dei relativi dodicesimi. La frazione di mese si considera qualora superi il 15° giorno.

### *Art. 4.1 – Corrispettivi per l'attività di Controllo legale dei conti*

1 – Il corrispettivo è il compenso annuale per l'attività di controllo legale dei conti, effettuata ai sensi del Capo IV del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

2 - Per l'attività di Revisore legale dei conti è proposto dal Revisore stesso sulla base del numero di ore preventivamente ipotizzate per lo svolgimento dell'attività tale da poter esprimere un ragionevole giudizio sul bilancio dell'esercizio.

#### *Art. 5 - Indennità*

1 - Al Sindaco/Revisore spetta un'indennità per la partecipazione alle riunioni degli Organi Sociali della Cooperativa stabilito in forma di gettone di presenza che corrisponde, di norma, a quella riconosciuta agli Amministratori per le sedute consiliari. Tale indennità, tuttavia, non può essere inferiore ad € 50,00 lordi per ogni presenza effettiva alle riunioni degli Organi Sociali.

2 - Un maggiore importo, rispetto al gettone previsto per gli amministrativi, può essere stabilito in relazione alle dimensioni o alle complessità della gestione della Cooperativa o della Società.

#### *Art. 6 - Rimborso delle spese*

1 - Al Sindaco/Revisore è dovuto il rimborso delle spese vive di trasferimento, vitto, alloggio e di altra eventuale natura sostenute per l'espletamento dell'incarico.

2 - Tutte le spese devono essere rimborsate al costo, dietro presentazione dei documenti giustificativi.

3 - Il rimborso chilometrico è dovuto solo per i trasferimenti fuori dal Comune di residenza ed è parificato, nell'entità, a quello praticato dalla Cooperativa per gli Amministratori. Nel caso in cui a questi ultimi il rimborso non sia riconosciuto in forma congrua, potrà essere fatto riferimento alle tabelle ACI (per 15.000 Km annui).

#### *Art. 7 - Riscossione del compenso*

1 - La nota relativa ai compensi per onorari e indennità deve essere presentata almeno una volta all'anno in concomitanza della chiusura dell'esercizio sociale, in vigenza di mandato, o in concomitanza della scadenza dell'incarico. Sono ammesse cadenze anche più ravvicinate.

2 - Per i rimborsi delle spese, possono essere presentate note trimestrali. Il Sindaco/Revisore può richiedere anticipazioni in conto rimborso spese.

3 - In caso di ingiustificato o significativo ritardo nel pagamento dei compensi, possono essere applicati interessi di mora al tasso legale e una rivalutazione pari alla variazione ISTAT del costo della vita riferita al periodo del ritardo.

### **TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### *Art. 8 - Deroghe alle disposizioni del Titolo II*

1 - La quantificazione dei compensi secondo criteri diversi da quelli già indicati nel Titolo II è ammessa in via eccezionale quando i parametri del totale dell'attivo patrimoniale e del valore della produzione risultino palesemente non significativi delle dimensioni e delle complessità aziendali.

2 - In caso di "liquidazione volontaria" il compenso dei sindaci sarà ridotto, di norma, al 50% a far data dalla Assemblea Straordinaria di messa in liquidazione.

#### *Art. 9 - Applicabilità del regolamento*

I Sindaci e i Revisori sono tenuti a fare riferimento al presente Regolamento anche quando siano chiamati a comporre l'Organo di Controllo di Società controllate da Cooperative.

#### *Art. 10 - Autorità di controllo*

La vigilanza sul rispetto delle norme del presente regolamento è affidata ai Rappresentanti territoriali dell'AIRCES e della Centrale Cooperativa competente.

Pertanto ogni associato all'AIRCES, ogni Cooperativa e ogni ispettore e/o rappresentante di Centrale Cooperativa è autorizzato a segnalare eventuali deroghe ingiustificate.

A fronte di eventuali controversie la composizione sarà affidata ai garanti previsti dal Protocollo di Collaborazione AIRCES e Centrale Cooperativa competente.

**TARIFFARIO ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER IL CALCOLO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLE COOPERATIVE E SOCIETA' DA QUESTI CONTROLLATE**

**Applicazione e interpretazione del tariffario**

- 1) Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, individuare le due componenti di onorario relative alle fasce i cui valori contengano il **totale dell'attivo patrimoniale** e il **valore della produzione**.
- 2) **Sommare le due rispettive componenti** relative ai valori del totale dell'attivo patrimoniale e del valore della produzione; il valore ottenuto esprime **la soglia minima** di onorari riconoscibili al Sindaco Effettivo.
- 3) Il valore ottenuto si applica: alle Cooperative di produzione e lavoro (ad eccezione dei Consorzi); alle Cooperative di trasformazione dei prodotti dell'agricoltura e della pesca; alle Cooperative di trasporto, pulizia, manutenzione e ristorazione.
- 4) Per le Cooperative che non rientrano nelle categorie elencate al punto precedente, gli onorari ricavati dall'applicazione del tariffario possono essere ridotti del 25%.
- 5) Se l'attività concretamente svolta dalla Cooperativa è plurima o mista, questa rientrerà nelle categorie già individuate al precedente punto 3) se è di natura prevalentemente produttiva ovvero nelle categorie già individuate al precedente punto 4) in caso di prevalenza di attività commerciale.
- 6) Per le Cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa "pure" (ovvero senza altre attività collaterali significative), il compenso può essere ridotto del 50%.
- 7) Per le Cooperative sociali il compenso può essere ridotto del 25%.
- 8) per le Cooperative in liquidazione volontaria il compenso può essere ridotto del 50% a partire dalla data dell'Assemblea Straordinaria per la messa in liquidazione.

Gli onorari espressi dal tariffario si intendono al lordo degli oneri fiscali e previdenziali.

Al Presidente del Collegio Sindacale spetta un compenso maggiorato del 50% rispetto a quello del Sindaco Effettivo.

\*\*\*\*\*

<b>Tariffa in vigore dal 1° febbraio 2011</b>	
COLONNA A	COLONNA B
<i>Valori di bilancio riferiti a:</i> - Totale attivo patrim. - Valore produzione	<i>Composizione dell'onorario riferita a:</i> - Totale attivo patrim. - Valore produzione
Fino a € 1.550.000,00	Componente di € 950,00
Fino a € 3.100.000,00	Componente di € 1.380,00
Fino a € 6.197.000,00	Componente di € 1.800,00
Fino a € 12.915.000,00	Componente di € 2.220,00
Fino a € 25.845.000,00	Componente di € 2.640,00
Fino a € 51.645.000,00	Componente di € 3.480,00
Fino a € 103.290.000,00	Componente di € 4.310,00
Oltre € 103.290.000,00	Componente di € 5.150,00

**QUANTIFICAZIONE DEI TEMPI NECESSARI  
ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO ANNUALE DI REVISIONE LEGALE  
PER REVISORE UNICO IN IMPRESE COOPERATIVE  
E IN SOCIETÀ DA ESSERE CONTROLLATE O COLLEGATE**

\*\*\*\*\*

**Premessa**

Per quantificare il compenso annuale da prevedere in occasione del calcolo dei corrispettivi per l'incarico di Revisione legale dei conti, la **tariffa oraria minima** da considerare è di **€ 70,00 per ora** o frazione di ora e di € 560,00 per l'intera giornata.

La tabella che segue è relativa a Cooperative a prevalente attività produttiva (P.L. [esclusi consorzi], di trasformazione agroalimentare, di servizi).

Si possono applicare **riduzioni**, rispetto alle ore determinate secondo la tabella nelle seguenti fattispecie:

- Cooperative diverse da quelle a prevalente attività produttiva: riduzione del 15%.
- Cooperative sociali: riduzione del 25%
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa: riduzione del 50%.

Si possono applicare **incrementi**, rispetto alle ore determinate secondo la tabella nelle seguenti fattispecie:

- Cooperative manifatturiere che operano con commesse a lungo termine o che presentino un magazzino particolarmente impegnativo: maggiorazione del 10%.

\*\*\*\*\*

**[Si suggerisce al Revisore Legale di documentare nelle carte di lavoro i criteri seguiti nella determinazione dei corrispettivi e i tempi effettivamente impiegati per lo svolgimento dell'incarico]**

\*\*\*\*\*

I tempi sono definiti sulla base della media aritmetica delle ore determinate sulla base del fatturato [(voce A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni del conto economico civilistico] e di quelle determinate sulla base del totale attivo (esclusi i conti d'ordine) dell'ultimo bilancio approvato, prima della data fissata per l'assemblea che conferisce l'incarico, sulla base della seguente tabella:

Fatturato/attivo	Ore
Fino a € 500.000	50
€ 1.000.000	80
€ 2.000.000	116
€ 5.000.000	148
€ 7.000.000	168
€ 10.000.000	196
€ 15.000.000	236
€ 20.000.000	272
€ 30.000.000	336
€ 40.000.000	392
€ 50.000.000	440

\*\*\*\*\*

1.1 Per i livelli di fatturato e di totale attivo intermedi rispetto alle fasce della tabella, le ore corrispondenti si calcolano in modo proporzionale.

1.2 Occorre considerare un fattore incrementativo per l'attività di controllo dei bilanci delle partecipazioni in controllate e collegate, salvo il caso in cui il Revisore della partecipante sia incaricato anche della revisione legale dei bilanci delle partecipate.

In presenza di partecipazioni in controllate e collegate si applica quindi una maggiorazione in ore, calcolata sulla base del solo parametro di fatturato della partecipata, secondo la tabella, e considerando per le controllate una percentuale tra il 20% e il 50% delle ore così determinate, sulla base di considerazioni riguardo a quanto segue:

- peso dell'investimento della controllante sul suo totale attivo,
- fattori che possono influenzare i bilanci della partecipante (prestiti, garanzie ecc.),
- complessità dell'attività della controllata,
- problemi connessi alla sua posizione di parte correlata della controllante.

Per le collegate, invece, si considererà il 15% delle ore determinate.

Qualora il parametro del fatturato non fosse utilizzabile, si farà riferimento al totale attivo.

1.3 Alle ore determinate secondo quanto sopra vanno apportati ulteriori fattori incrementativi nei seguenti casi di rischio intrinseco, connesso a peculiarità della società:

- a) giudizio con rilievi emessi in passato: maggiorazione del 10%
- b) rischio di continuità (sempre che il Revisore ritenga di accettare il mandato): maggiorazione del 15%.

1.4 I fattori incrementativi sopra indicati sono cumulabili.